



CITTA' DI SOMMA LOMBARDO
Provincia di Varese

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI INTERNI.**

PREMESSA

TITOLO I ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1 Istituzione della tassa

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita nel Comune di Somma Lombardo, la tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento.

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso. Tale gettito per il Comune di Somma Lombardo, non può essere inferiore al 70%. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs 507/1993.

Art. 2 Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso nelle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.

Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa, la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:

- in misura pari al 40% della tariffa per distanze da 501 metri a 1000 metri;
- in misura pari al 30% della tariffa per distanze da 1001 metri fino a 3000 metri;
- in misura pari al 20% della tariffa per distanze oltre i 3000 metri.

Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini o nelle zone escluse dal servizio contenitori, negli spazi adeguati.

La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal comma precedente.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Art. 3

Presupposto della tassa ed esclusioni

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree non di pertinenza (ad es. parcheggi, distributori, ecc.) a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Non sono soggetti alla tassa i locali che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Sono esclusi dalla tassa i locali per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 4

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente per periodi inferiori a 12 mesi o locate ammobiliate, la tassa è dovuta dal proprietario.

Art. 5

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei

locali ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

TITOLO II° TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 6 Locali ed aree tassabili

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posto sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e così pure quelle delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar caffè, pasticcerie, nonché i negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo;
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
- tutti i vani e accessori, così come individuati per le abitazioni private nessuno escluso, gli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strumentali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del IV comma dell'art. 2 del DPR n. 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc.;
- tutti i vani e accessori, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

Si considerano inoltre tassabili tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esplicativa:

- le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco ed alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività produttiva o terziaria idonea alla produzione dei rifiuti solidi urbani interni.

Art. 7 Locali ed aree non tassabili

In applicazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali:

- i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;

- le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
- le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per la destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art. 8 Computo delle superfici

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Art. 8 BIS Determinazione tariffa per le utenze domestiche

Al fine della corretta imputazione della tariffa per le utenze domestiche (differenziata per componenti del nucleo familiare) il numero dei componenti presi come riferimento è quello risultante dalle iscrizioni anagrafiche alla data di elaborazione del ruolo e vale per l'intera annualità.

Per le unità immobiliari "locate ammobiliate" nonché per quelle di proprietà di non residenti, utilizzate dagli stessi, la tariffa di riferimento è variabile in base alla superficie tassabile:

- 1 componente per superfici sino a 45 mq
- 2 componenti per superfici tra 45,01 mq e 85 mq
- 3 componenti per superfici tra 85,01 mq e 120 mq
- 4 componenti per superfici tra i 120,01 mq e 150 mq
- 5 componenti per superfici tra 150,01 mq e 200 mq
- 6 componenti per superfici superiori a 200 mq

Per le unità immobiliari di proprietà di residenti, tenute a disposizione con allacci alle reti di distribuzione di pubblici servizi, ma di fatto senza la presenza del nucleo familiare la tariffa di riferimento è quella di 1 componente.

E' fatta comunque salva la possibilità per il soggetto passivo di documentare l'eventuale minor numero di componenti del nucleo che utilizza l'immobile ed è fatto obbligo allo stesso di dichiarare l'eventuale maggior numero degli stessi.

Art. 9 Tariffe per particolari condizioni d'uso

La tariffa unitaria è ridotta:

- a) dei 20% per i locali, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- b) dei 66% per le aree adibite al commercio ambulante, in proporzione alle tariffe attribuite alle rispettive categorie.

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 30 settembre il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Tali riduzioni non sono cumulabili.

Art 10 **Agevolazioni e riduzioni oltre**

Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente sono previste le seguenti **riduzioni**:

a) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto per interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte dei gestore dei servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento a una superficie calcolata con abbattimento del 10%;

b) per le abitazioni di superficie tassabile non superiore a 50 mq. utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando gli stessi coniugi dichiarino di non possedere alcun reddito al di fuori di quello derivante dalla pensione minima dell'INPS o comunque ad essa parametrata e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento del 30%;

c) per le abitazioni relative ad un nucleo familiare in cui viva una persona invalida oltre il 75% o portatore di handicap non abile al lavoro, con un reddito familiare (imponibile fiscale) non superiore a €. 32.000,00.= annui, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento del 50%;

Sono **esenti** dalla tassa oltre ai casi previsti dalle Leggi vigenti:

a) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;

b) le abitazioni di superficie tassabile non superiori a 50 mq. utilizzate da persone in età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando gli stessi coniugi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS o comunque ad essa parametrata e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto.

c) i locali e le aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello dei culto in senso stretto.

d) i locali e le aree utilizzate da Enti Pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.

Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dell'anno successivo. Per le riduzioni previste al punti a) e b) per le esenzioni di cui al punto b), le domande documentate, devono essere vagliate dal competente Ufficio Tributi. Si applicano le disposizioni previste dai commi 2 e 3 dell'articolo precedente. Per la riduzione prevista nel punto c), la domanda debitamente documentata dovrà essere esaminata di concerto con l'Ufficio Servizi Sociali. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 11

Classificazione dei locali ed aree e criteri di determinazione della tariffa.

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe, con effetto dal 01/01/2003, in applicazione del dispositivo dell'art. 68 del D.Lgs. 507/93, sono individuate le seguenti categorie e sottocategorie di locali ed aree ed è altresì determinato per ciascuna di esse il seguente indice di produttività specifica:
- 2.

CATEGORIA	A	(I.P.S.)
	A1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,914
	A2 Cinematografi e teatri	0,585
	A3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,818
	A4 Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	1,200
CATEGORIA	B	
	B1 Attività di parcheggiatori	0,789
	B2 Esposizioni, autosaloni	0,697
	B3 Aerostazione	1,108
CATEGORIA	C	
	C1 abitazioni con 1 abitante	0,584
	C2 abitazioni con 2 abitanti	0,712
	C3 abitazioni con 3 abitanti	0,808
	C4 abitazioni con 4 abitanti	0,910
	C5 abitazioni con 5 abitanti	0,995
	C6 abitazioni con 6 o più abitanti	1,175
	C7 Alberghi con ristorante	2,134
	C8 Alberghi senza ristorante	1,474
	C9 Case di cura e riposo	1,704
	C10 Ospedali	1,758
CATEGORIA	D	
	D1 Uffici, agenzie, studi professionali	1,935
	D2 Banche ed istituti di credito	1,935
CATEGORIA	E	
	E1 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,718
	E2 Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze	1,707
	E3 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,132
	E4 Banchi di mercato beni durevoli	2,283
	E5 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,733
	E6 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,406

E7	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,923
E8	Attività industriali con capannoni di produzione	1,254
E9	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,485

CATEGORIA F

F1	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7,597
F2	Mense, birrerie, amburgherie	6,615
F3	Bar, caffè, pasticceria	5,400
F4	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,754
F5	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,685
F6	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	9,778
F7	Ipermercati di generi misti	2,794
F8	Banchi di mercato generi alimentari	4,774

3. Le tariffe unitarie, espresse in €/mq. per ciascuna delle classi di contribuenza sopra individuate, vengono determinate dalla seguente formula:

$$T_x = K_x * IPS_x * T_M$$

4. Il coefficiente di qualità K è un moltiplicatore da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa, al fine di tener conto delle caratteristiche qualitative del rifiuto. Il coefficiente K è stabilito pari a 1 per tutte le categorie e sottocategorie.

5. L'indice di produttività specifica (IPS) è calcolato quale rapporto tra il coefficiente Q_x che indica la produzione media di rifiuti in ragione di Kg/mq. annuo, propria di ogni categoria o sottocategoria di contribuenza, e il coefficiente Q_M (coefficiente medio di produttività) dato dal rapporto fra la quantità totale dei rifiuti prodotti (Q_t) e il totale delle superfici (S_T).

6. La tariffa media convenzionale (T_M) è data dal rapporto fra il costo convenzionale del servizio e la superficie totale tassabile

$$T_M = C_T / S_T$$

7. Il costo convenzionale del servizio (C_T) è dato dal prodotto fra il costo di servizio, determinato ai sensi dell'art. 61 del D. lgs. 507/93 al netto delle deduzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, e la percentuale di copertura del costo del servizio (annualmente determinata). In deroga a quanto previsto al comma 3-bis dell'art.61, ai fini della determinazione del costo del servizio viene considerato l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art.7, D.Lgs.22/1997, così come consentito dall'art.31, comma 23, della Legge 23 dicembre 1998, n.448.

8. Ai fini dell'annuale revisione delle tariffe si procede alla rideterminazione della tariffa media T_M , dei coefficienti ed indici qualitativi e quantitativi, con eventuale riagggregazione delle categorie e/o sottocategorie di contribuenza, sulla base di dati ed elementi conoscitivi nuovi nonché di mutate condizioni e modalità di raccolta e smaltimento. Solo in caso di invarianza dei parametri fondamentali, è consentito l'aggiornamento delle tariffe per variazione percentuale omogenea.

9. La categoria B3 "Aerostazione" è assegnata a tutte le utenze e immobili presenti all'interno del sedime aeroportuale di Malpensa per le quali il soggetto passivo è la società che gestisce l'aeroporto, concessionaria dell'area demaniale, e per le quali è stato elaborato un apposito indice di produttività specifica (I.P.S.) medio che tiene conto delle diverse tipologie di attività e delle modalità di raccolta dei rifiuti. Pertanto nessuna riduzione prevista nel presente regolamento potrà essere applicata alla tariffa

elaborata in base al predetto I.P.S. in quanto lo stesso tiene già conto delle particolari tipologie di attività e di raccolta dei rifiuti.

Art. 12 **Tassa giornaliera**

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Somma Lombardo la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 6 mesi e non ricorrente.

La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria corrispondente o assimilabile ad essa maggiorata del 50%.

Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente alla tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 dei D.Lgs. 50711993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Sono previste le seguenti esenzioni e/o riduzioni:

- a) esenzione per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
- b) per le superfici eccedenti i 1000 mq., la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento del 90%.

TITOLO III **DENUNCE -ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE**

Art. 13 **Denunce**

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati: per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione; per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 14

Accertamento e controllo

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 dei D.Lgs. 507/1993¹.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 dei D.Lgs. 507/1993:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie dei locali o delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana od i dipendenti dell'ufficio comunale od il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco o previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

1. sostituito da art. 1, comma 161 legge 296/06

Art. 15

Riscossione

Gli importi dovuti per il tributo e relative addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 dei D.Lgs. 507/1993.

Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire 500, per eccesso se è superiore.

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi, il Sindaco può concedere per gravi motivi, la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive, l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7% per ogni semestre o frazione di semestre¹.

1. interessi calcolati giornalmente al tasso legale (art. 1 comma 165 legge 296/06) dal 01.01.07 gli interessi sono calcolati aggiungendo tre punti percentuali al tasso legale (art. 14bis regolamento comunale delle entrate)

Art. 16

Rimborsi

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio od il rimborso entro 90 giorni.

Lo sgravio od il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali od aree tassate, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4, dei D.Lgs. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute, il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è

disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura dei 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento¹.

1. termine per richiesta rimborso elevato a 5 anni (art. 1, comma 164 legge 296/06); interessi calcolati giornalmente al tasso legale (art. 1 comma 165 legge 296/06) dal 01.01.07 gli interessi sono calcolati aggiungendo tre punti percentuali al tasso legale (art. 14bis regolamento comunale delle entrate)

Art. 17 Sanzioni

Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, per l'omessa, inesatta o tardiva dichiarazione dei dati richiesti in denuncia o con questionario, per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 dei D.Lgs. 50711993.

Art. 18 Contenzioso

Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.Lgs. 31.12.1992 n. 545 e al D.Lgs. 31.12.1994 n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze dei ruoli, deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale Entrate della Lombardia, Sezione staccata di Varese.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 Disposizioni transitorie

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuta sua pubblicazione all'Albo Pretorio unitamente alla relativa deliberazione consiliare di adozione, munita degli estremi del provvedimento di controllo dei Co.Re.Co.

In sede di applicazione della nuova disciplina i soggetti obbligati al pagamento della tassa devono presentare le denunce ai sensi dell'art. 13, originarie, integrative o di variazione, entro il 20 gennaio 1995.

Entro il medesimo termine devono essere presentate le eventuali richieste di detassazione o di riduzione, che avranno effetto dall'anno successivo. In via transitoria, per le denunce presentate entro il **30.9.1994**, queste hanno effetto, per la modifica delle condizioni di tassabilità, dall'1.11.1995.

La classificazione delle categorie tassabili, e l'attuazione nella determinazione delle tariffe dei criteri di commisurazione del tributo di cui all'art. 65 dei D.Lgs. 50711993, saranno oggetto di nuova deliberazione regolamentare da adottare entro il 31 ottobre 1995 per l'applicazione dal 01 gennaio 1996.

Art. 20 Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 21

